













possono riproporre le domande cautelari al giudice dichiarato competente (art. 20 co.4° CGC).

Il meccanismo del regolamento di competenza per comodità viene ormai utilizzato anche ad altri fini, quali il controllo sulle ordinanze di sospensione dei processi, ancorché con alcune differenziazioni procedurali.

Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 106 del Codice della giustizia contabile, possono infatti proporre alle sezioni riunite in sede giurisdizionale istanza di regolamento di competenza (art.119 co.1° CGC).

Detta istanza, a carattere impugnatorio, si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa é costituita personalmente (*cit.co.2°*).

Per il resto il procedimento è il medesimo, *mutatis mutandis*, di quello per il regolamento vero e proprio di competenza.